

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2024, n. 1770

Approvazione dello schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90 tra Regione Puglia e ASSET per le attività di supporto alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, volte alla perimetrazione integrata delle infrastrutture ferroviarie, finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta

VISTO il documento istruttorio della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Dott.ssa Debora Ciliento

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di individuare l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), quale soggetto deputato a fornire la necessaria collaborazione a supporto della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, per lo svolgimento delle attività connesse al Modello di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza della Regione Puglia, di cui all'indirizzo fornito con DGR n. 2254/2021, volte alla perimetrazione integrata delle infrastrutture ferroviarie e di ogni ulteriore attività di analisi e approfondimento, finalizzate alla verifica della sostenibilità di tale modello. In particolare l'attività di ricognizione dovrà comprendere:
 - un'attività di Perimetrazione e Verifica finalizzata alla ricognizione del modello organizzativo, autorizzativo e di gestione adottato dai singoli operatori/gestori dell'infrastruttura ferroviaria regionale, l'identificazione e verifica degli asset costituenti l'infrastruttura; una Due Diligence Economico/Finanziaria/Patrimoniale/Contabile/Legale e Giuslavoristica;

- un'attività di Analisi integrata e Pianificazione unitaria comprendente l'indagine integrata e comparativa sulla coerenza, attendibilità e sostenibilità strategico-operativa ed economico-finanziaria della soluzione di gestione unitaria e della pianificazione di un modello unitario e armonico del sistema organizzativo dell'infrastruttura;
2. di approvare lo schema di accordo tra pubbliche amministrazioni, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., allegato al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale (allegato A), che sarà sottoscritto tra la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e ASSET, al fine di coordinare e disciplinare le specifiche competenze funzionali all'espletamento delle attività sopra indicate, qualificate di interesse comune ad entrambi gli Enti;
 3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ad ASSET, alla Sezione Infrastrutture per la mobilità, alla Sezione Demanio e Patrimonio e al Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture a mezzo posta elettronica certificata ai rispettivi indirizzi pec istituzionali;;
 4. di disporre la prenotazione di impegno di spesa, sul Bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024-2026, come indicato nella sezione Adempimenti contabili del presente atto, dell'importo complessivo di € 2.500.000,00, nello specifico per gli esercizi finanziari 2024 (€ 1.000.000,00), 2025 (€ 1.000.000,00) e 2026 (€ 500.000,00)", corrispondente alle somme stanziare sul capitolo di spesa U1001030 "Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell'infrastruttura ferroviaria- TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI";
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
 6. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità gli adempimenti conseguenti e necessari al perfezionamento dell'affidamento dell'incarico ad ASSET, ivi inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione dello schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90 tra Regione Puglia e ASSET per le attività di supporto alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, volte alla perimetrazione integrata delle infrastrutture ferroviarie, finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale.

VISTO

- il Testo Unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse approvato con Regio Decreto n. 1447 del 9 maggio 1912 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 8 che prevede la delega delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale non in concessione a FS SpA;
- il DPR n. 616/1977 concernente il trasferimento e la delega delle funzioni dallo Stato alla Regione ed in particolare, l'art. 86, relativo alle funzioni delegate in materia di linee ferroviarie;
- il DPR 753/1980 in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie, e relativi regolamenti attuativi, ove applicabile/;
- il decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime", convertito in legge n. 160 del 1989, con particolare riguardo all'art. 3, in tema di immobili, opere e impianti acquisiti dall'azienda ferroviaria a proprie spese; – l'art. 105, co. 2, lett. h) del D.Lgs. n. 112/1998 con il quale sono trasferite alle Regioni le funzioni relative al "rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale", nonché il co. 4;
- l'art. 21 della Legge n. 472 del 7 dicembre 1999 recante "Interventi nel settore dei trasporti";
- il D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico";
- il D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 50 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";
- il D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 57 "Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)";
- l'art. 10 rubricato "Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile" della legge 8 giugno 1978, n. 297;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm. e ii.;
- il DM MIT 16 aprile 2018 "Individuazione delle linee ferroviarie regionali di rilevanza per la rete nazionale";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. e ii.;
- la legge regionale 23 giugno 2008 n. 16 "Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti";
- la legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale" e ss. mm. e ii. che, all'art. 21, c. 4 stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della rete ferroviaria provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori delle direttive dell'U.E., in particolare per quanto attiene la separazione dai servizi.

- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- - la D.G.R. n. 302 del 07/03/2022, recante "Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio";
- Vista la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati.
- la L.R. n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2023)";
- la L.R. n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025";
- la D.G.R. n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- la Legge Regionale 29 novembre 2024, n. 38 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026";

CONSIDERATO CHE

- il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di attuazione della direttiva Recast 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, ha introdotto i principi di trasparenza e di separazione tra le attività connesse alla prestazione di servizi di trasporto e alla gestione dell'infrastruttura;
- l'attuazione di tale norma comporta la necessità di una distinzione tra il soggetto giuridico che espleta il servizio pubblico ferroviario e quello che gestisce la rete, ovvero l'infrastruttura ferroviaria;
- il servizio ferroviario esercito sul territorio di competenza della Regione Puglia è affidato a Ferrottramviaria spa (Bari-Barletta), Ferrovie del Gargano srl (Foggia-Lucera; San Severo-Rodi-Peschici), Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici srl (Bari-Taranto; Mungivacca-Putignano; Martina Franca-Lecce; Novoli-Gagliano; Gallipoli-Casarano; Lecce-Gallipoli; Zollino-Gagliano; Maglie-Otranto) e Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. (Bari-Matera);
- i contratti di servizio fra Regione Puglia e Società ferroviarie, in essere fino al 31/12/2021, comprendevano le prestazioni di seguito indicate:

| operatore economico | contratto di servizio | rete ferroviaria di riferimento | OSP e prestazioni |
|-----------------------------|------------------------------|--|---|
| Ferrovie del Gargano s.r.l. | rep. 011019 del 29/12/2009 | intera rete (linea San Severo/Peschici C.) | Servizio ferroviario, servizio automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell'infrastruttura ferroviaria |
| Ferrovie del Gargano s.r.l. | rep. 01124 del 29/05/2009 | intera rete (linea Lucera/Foggia) | Servizio ferroviario e gestione dell'infrastruttura ferroviaria |

| | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. | rep. 011095 del 30/12/2009 | intera rete di competenza pugliese (Linea Bari/Altamura e linea Altamura/Gravina in P.) | Servizio ferroviario, servizi automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell'infrastruttura ferroviaria |
| Ferrottramviaria s.p.a. | rep. 019362 del 05/07/2017 | intera rete (Linea Bari/q.re San Paolo - Cecilia) | Servizio ferroviario e gestione dell'infrastruttura ferroviaria |
| Ferrottramviaria s.p.a. | rep. 015049 del 31/05/2013 | intera rete (Linea Bari/Barletta - variante Aeroporto) | Servizio ferroviario, servizi automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell'infrastruttura ferroviaria |
| Ferrottramviaria s.p.a. | rep. 10999 del 17/12/2009 | intera rete (Linea Bari/Barletta) | Servizio ferroviario, servizi automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell'infrastruttura ferroviaria |
| Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici s.r.l. | rep. 011020 del 29/12/2009 | intera rete | Servizio ferroviario, servizi automobilistico sostitutivo e/o integrativo e gestione dell'infrastruttura ferroviaria |

- i contenuti di tali contratti di servizio, per ciò che attiene l'infrastruttura ferroviaria hanno consentito di identificare, tra l'altro, le società quale soggetto gestore dell'infrastruttura (art. 3, co. 1, lett. b, D. Lgs. n. 112/2015) e quale soggetto operatore d'impianto di servizio (art. 3, co. 1, lett. m);
- alle medesime società, inoltre, sono state contrattualmente demandate le attività di:
 - i. l'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria (lett. b-ter);
 - ii. la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria (lett. b-quater) e degli impianti di servizio (lett. m) nonché di tutti gli altri beni mobili ed immobili nelle disponibilità del soggetto gestore;
 - iii. rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria (lett. b-quinquies);
 - iv. le funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura (lett. b-septies);
- in altri termini i contratti di servizio riportati in tabella hanno comportato l'affidamento alle società ferroviarie delle seguenti tipologie di servizi:
 - 1) servizio di trasporto ferroviario
 - 2) servizio automobilistico sostitutivo e/o integrativo;
 - 3) gestione dell'infrastruttura ferroviaria.

PRESO ATTO CHE

- in ossequio al principio stabilito dall'art. 11 del D.Lgs n. 112/2015 che impone la separazione tra i soggetti che svolgono il servizio di trasporto ferroviario da quelli che gestiscono la rete, si

- è reso necessario provvedere ad una nuova sottoscrizione degli stessi contratti scorporando le tre componenti;
- in ottemperanza alla normativa europea ed al già citato principio di separazione contabile o costituzione di imprese separate che regola la gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia, si è proceduto quindi ad uno "smembramento" dei tre servizi, sottoscrivendo dal 01.01.2022 un contratto autonomo per ciascuno di essi;
 - poiché il Reg. CE 1370/2007 ha reso possibile l'esercizio della facoltà di affidamento diretto dei soli servizi ferroviari ma non quelli di gestione dell'infrastruttura, per il servizio di trasporto ferroviario e per il servizio di trasporto automobilistico sostitutivo si è potuto procedere all'affidamento diretto ai precedenti gestori, mentre per il servizio di gestione infrastruttura è stato necessario procedere in aderenza al D.Lgs. n. 50/2016;
 - con D.G.R. n. 1480/2017 è stata disposta l'aggiudicazione diretta, ex art. 5, par. 6 del Reg. (CE) 1370/2007, in favore delle società: Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., Ferrotramviaria s.p.a. e Ferrovie del Gargano s.r.l. a decorrere dal 1/10/2018 e sino al 31/12/2027, prorogabile nel limite massimo del 50% al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 4, par. 4 del citato Regolamento;
 - con D.G.R. n. 2182/2020 è stata disposta l'aggiudicazione diretta, ex art. 5, par. 6 del Reg. n. 1370/2007 in favore della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l., a decorrere dal 01/01/2022 e sino al 31/12/2031;
 - in data 30/12/2021 sono stati sottoscritti i contratti di servizio per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia relativi all'affidamento occorso con D.G.R. n. 1480/2017 con Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., Ferrotramviaria s.p.a. e Ferrovie del Gargano s.r.l. per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2033, i cui schemi risultano approvati con Deliberazioni della Giunta regionale rispettivamente nn. 2203/2021, 2202/2021 e 2204/2021;
 - attualmente le Società innanzi descritte operano secondo il regime di "impresa a integrazione verticale", così come definita all'art. 3, co. 1, lett. uu-bis) del D.Lgs. n. 112/2015;
 - Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. ha delegato, ai sensi dell'art. 11-ter, co. 1 del D.Lgs. n. 112/2015 le funzioni di "allocation body" a R.F.I. S.p.a.;
 - le Società Ferrotramviaria S.p.a. e Ferrovie del Gargano S.r.l. hanno delegato al Consorzio Ferrovie Pugliesi S.c.ar.l., ai sensi dell'art. 11-ter, co. 1 del D.Lgs. n. 112/2015, le funzioni di "allocation body".

ATTESO CHE

- con D.G.R. n. 2254 del 29/12/2021 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, deliberato in via d'urgenza il mantenimento dell'esercizio delle reti ferroviarie regionali in continuità e sicurezza, al fine di scongiurare l'interruzione dei relativi servizi di trasporto pubblico ferroviario ed eventuali perturbazioni tali da degradarne gli standard di regolarità e sicurezza, nonché al fine di non interferire con la realizzazione degli investimenti in corso di esecuzione né con la realizzazione di quelli previsti, così da evitare ripercussioni sulla qualità, regolarità e sicurezza dei servizi di trasporto pubblico operati sulle medesime infrastrutture;
- con la menzionata DGR n. 2254 del 29/12/2021 Regione Puglia ha così prorogato fino al 31/12/2022 i contratti di servizio stipulati con Ferrovie Sud Est e servizi automobilistici s.r.l., Ferrotramviaria spa, Ferrovie del Gargano s.r.l., Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., con scadenza al 31.12.2021, inerenti il servizio di gestione di infrastruttura ferroviaria;
- con Deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2022, n. 324 è stata ritenuta necessaria una modifica al 31/12/2026 della scadenza dei citati contratti di servizio in corso, come prorogati con D.G.R. 2254/2021 in relazione all'esercizio della gestione delle reti, al fine di garantire il mantenimento in esercizio ed in sicurezza ed efficienza delle reti ferroviarie regionali nonché di assicurare la realizzazione, oltre che degli investimenti in corso di esecuzione, dei lavori supplementari connessi agli interventi e investimenti individuati nella D.G.R. n. 2283 del 13/12/2021 e nella D.G.R. n. 317 del 07/03/2022;

- con DGR 411/2023 la Giunta regionale ha disposto di prorogare, in emergenza ed al fine di non interrompere il servizio pubblico di trasporto ferroviario per passeggeri, ai sensi dell'art. 5, par. 5 del Reg. (CE) n. 1370/2007, il Contratto di Servizio rep. n. 011020 del 29.12.2009, in essere con Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., relativamente ai servizi di trasporto ferroviario, senza soluzione di continuità e sino al 30/06/2023;
- con DGR 917/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art.19 co.4 della L.R.n.18/2002 lo schema di contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2032, successivamente stipulato tra Regione Puglia e FSE.

PRESO ATTO CHE

- la Giunta regionale con la già citata DGR 2254/2021 ha evidenziato la necessità di approfondire gli aspetti giuridici e amministrativi utili a verificare la sostenibilità di un modello di gestione "in house" dell'infrastruttura ferroviaria mediante la costituzione di una società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo analogo della Regione Puglia dedicata alle attività di gestione e sviluppo unitari dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, oltre che dei servizi connessi;
- a seguito degli approfondimenti tesi a verificare la sostenibilità del modello di gestione "in house" dell'infrastruttura ferroviaria regionale secondo le linee di indirizzo fornite dalla suddetta DGR 2254/2021 oltre che della disciplina - anche regolamentare - applicabile in materia, è emersa la necessità di acquisire compiute e qualificate valutazioni ulteriori in ordine:
 - all'impatto economico-finanziario sul modello in studio e al corretto inquadramento giuridico dei contratti di lavoro del personale in forze presso le società che gestiscono l'infrastruttura ferroviaria;
 - alla necessità di procedere ad una ricognizione di asset, giacenze e del valore residuo di eventuali apporti di capitale privato al momento del subentro;
 - alle condizioni strutturali delle tratte ferroviarie allo scopo di avere la corretta rappresentazione della consistenza e dei profili di sicurezza delle stesse;
 - ad una perimetrazione integrata delle infrastrutture ferroviarie, monitoraggio e aggiornamento dei relativi dati e la conseguente attività di raccolta, analisi, verifica, elaborazione e comparazione degli stessi.
- l'atto aggiuntivo, approvato in schema con DGR 324/2022, ha imposto alle società ferroviarie l'obbligo di fornire a Regione tutte le informazioni necessarie, utili e opportune al fine di consentire l'attuazione delle attività richieste dalla DGR 2254/2021.

CONSIDERATO che, per la complessità delle suddette azioni ed interventi, si rende necessario dotare la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di un qualificato supporto e di elevate competenze specifiche, tali da consentire le opportune valutazioni circa la concreta sostenibilità di un modello di gestione "in house" dell'infrastruttura ferroviaria regionale, mediante la costituzione di una società di capitali a totale partecipazione e sotto il controllo analogo della Regione Puglia, ovvero di individuare un modello alternativo ed un adeguato percorso amministrativo; attività tutte che dovranno concludersi entro il 31/5/2026.

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

- l'art. 15 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che: "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere

- l'azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;
- l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dispone che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti, svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
 - Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze e specificità, attua le politiche-azioni in tema di mobilità e trasporti, promuovendo il trasporto pubblico locale, la mobilità sostenibile, la programmazione e la messa in sicurezza delle infrastrutture di trasporto, al fine di garantire lo spostamento sul proprio territorio regionale e la valorizzazione del territorio;
 - l'Agenzia Regionale ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41 del 02/11/2017 recante "Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio" e s.m.i., è un ente strumentale tecnico – operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
 - all'art. 2 comma 3, della Legge Regionale n. 41/2017, sono individuati in capo ad ASSET i compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al comma 2, tra i quali:
 - alla lettera a), il supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
 - alla lettera e), la rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;
 - l'art.2, comma 5, della innanzi richiamata Legge Regionale, dispone che ASSET può instaurare, sulla base di apposite Convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.

CONSIDERATO CHE

- al fine di garantire un monitoraggio costante del trasporto pubblico locale ed un periodico aggiornamento dei relativi dati, oltre che lo sviluppo infrastrutturale e dei servizi relativi all'interno del territorio pugliese, nell'ottica dell'efficientamento del sistema, la Regione promuove, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 35/2020, la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le Agenzie Strategiche e gli altri Enti coinvolti;
- un approccio unitario alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria può rappresentare una condizione determinante per l'efficace raggiungimento degli obiettivi specifici indicati dalla L.R. n. 16/2008 in materia di trasporto, nonché un
- elemento essenziale per contribuire al raggiungimento dell'interoperabilità tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell'Unione europea oltre che per facilitare, migliorare e

sviluppare un approccio coordinato ai relativi investimenti, così come indicato all'art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 57/2019;

- con riferimento al completo sistema infrastrutturale di competenza della Regione Puglia, un modello unitario di gestione delle reti e degli impianti fissi del trasporto ferroviario locale persegue altresì il preminente interesse di razionalizzazione della spesa pubblica in termini di efficientamento dell'allocazione delle risorse ed evita la replicazione di dotazioni strumentali e di impianti oggi riveniente dalla frammentata gestione delle reti.

RAVVISATA la necessità, per le motivazioni innanzi indicate di garantire un adeguato supporto tecnico e amministrativo alla Sezione TPL e Intermodalità nelle attività di verifica innanzi descritte, al fine di condurre ad un efficiente modello di gestione unitaria dell'infrastruttura ferroviaria, di cui all'indirizzo fornito con DGR n. 2254/2021;

VERIFICATO CHE:

- i presupposti di legge richiesti al fine della legittimità del ricorso allo strumento dell'accordo ex art. 15 della L. 241/90, individuati principalmente nel conseguimento dell'interesse pubblico, effettivamente comune ad entrambe le parti e nelle finalità istituzionali delle stesse, trattandosi di soggetti che non offrono beni e servizi sul mercato nonché attività interessate dalla collaborazione de quo;
- sul capitolo del Bilancio regionale U1001030 "Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell'infrastruttura ferroviaria-TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI risultano stanziati € 1.000.000,00 sull'E.F. 2024, € 1.000.000,00 sull'E.F. 2025 ed € 500.000,00 sull'E.F. 2026.

DATO ATTO CHE

- per l'attuazione delle attività innanzi indicate è necessario riconoscere ad ASSET le risorse necessarie a titolo di rimborso spese e costi di carattere generale, precisando che le stesse non costituiscono alcuna forma di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

Per quanto rappresentato si propone alla Giunta regionale:

- di individuare l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), quale soggetto deputato a fornire la necessaria collaborazione a supporto della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, per lo svolgimento delle attività connesse al Modello di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza della Regione Puglia, di cui all'indirizzo fornito con DGR n. 2254/2021, volte alla perimetrazione integrata delle infrastrutture ferroviarie e di ogni ulteriore attività di analisi e approfondimento, finalizzate alla verifica della sostenibilità di tale modello. In particolare. l'attività di ricognizione dovrà comprendere:
 - ✓ un'attività di Perimetrazione e Verifica finalizzata alla ricognizione del modello organizzativo, autorizzativo e di gestione adottato dai singoli operatori/gestori dell'infrastruttura ferroviaria regionale, l'identificazione e verifica degli asset costituenti l'infrastruttura; una Due Diligence Economico/Finanziaria/Patrimoniale/Contabile/Legale e Giuslavoristica;
 - ✓ un'attività di Analisi integrata e Pianificazione unitaria comprendente l'indagine integrata e comparativa sulla coerenza, attendibilità e sostenibilità strategico-operativa ed economico-finanziaria della soluzione di gestione unitaria e della pianificazione di un modello unitario e armonico del sistema organizzativo dell'infrastruttura;

- di approvare lo schema di accordo tra pubbliche amministrazioni, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., allegato al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale (allegato A), che sarà sottoscritto tra la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e ASSET, al fine di coordinare e disciplinare le specifiche competenze funzionali all'espletamento delle attività sopra indicate, qualificate di interesse comune ad entrambi gli Enti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ad ASSET, alla Sezione Infrastrutture per la mobilità, alla Sezione Demanio e Patrimonio e al Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture a mezzo posta elettronica certificata ai rispettivi indirizzi pec istituzionali;
- di disporre la prenotazione di impegno di spesa, sul Bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024-2026, come indicato nella sezione Adempimenti contabili del presente atto, dell'importo complessivo di € 2.500.000,00 per gli esercizi finanziari 2024 (€ 1.000.000,00), 2025 (€ 1.000.000,00) e 2026 (€ 500.000,00)", corrispondente alle somme stanziare sul capitolo di spesa U1001030 "Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell'infrastruttura ferroviaria-TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
- di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità gli adempimenti conseguenti e necessari al perfezionamento dell'affidamento dell'incarico ad ASSET, ivi inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

| |
|---|
| Esiti Valutazione di impatto di genere: Neutro |
|---|

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 2.500.000,00 è assicurata ai sensi della **L.R. n. 38 del 29/12/2023** recante "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026" e della **D.G.R. n. 18 del 22/1/2024** avente ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione." come segue:

Disposizione di prenotazione di impegno

Capitolo di spesa n. U1001030 "Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell'infrastruttura ferroviaria-TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI "

CRA: 16 Dipartimento Mobilità – 03 Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità

Missione 10

Programma 1

Codice piano dei conti 1.04.01.02

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Totale impegno da prenotare | |
| Esercizio finanziario 2024 | € 1.000.000,00 |
| Esercizio finanziario 2025 | € 1.000.000,00 |
| Esercizio finanziario 2026 | € 500.000,00 |

Finiti gli adempimenti contabili, con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, si procederà all'assunzione dell'impegno delle somme.

Tutto ciò premesso, al fine di approvare lo schema di Accordo tra Regione Puglia e ASSET per le attività di supporto alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, volte alla perimetrazione integrata delle infrastrutture ferroviarie, finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. e) e k) della L.R. 7/1997 e dell'art. 44 comma 4 lett. b) e e) della L.R. n. 7/2004, si propone alla Giunta regionale:


1. di individuare l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), quale soggetto deputato a fornire la necessaria collaborazione a supporto della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, per lo svolgimento delle attività connesse al Modello di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza della Regione Puglia, di cui all'indirizzo fornito con DGR n. 2254/2021, volte alla perimetrazione integrata delle infrastrutture ferroviarie e di ogni ulteriore attività di analisi e approfondimento, finalizzate alla verifica della sostenibilità di tale modello. In particolare l'attività di ricognizione dovrà comprendere:
 - ✓ un'attività di Perimetrazione e Verifica finalizzata alla ricognizione del modello organizzativo, autorizzativo e di gestione adottato dai singoli operatori/gestori dell'infrastruttura ferroviaria regionale, l'identificazione e verifica degli asset costituenti l'infrastruttura; una Due Diligence Economico/Finanziaria/Patrimoniale/Contabile/Legale e Giuslavoristica;
 - ✓ un'attività di Analisi integrata e Pianificazione unitaria comprendente l'indagine integrata e comparativa sulla coerenza, attendibilità e sostenibilità strategico-operativa ed economico-finanziaria della soluzione di gestione unitaria e della pianificazione di un modello unitario e armonico del sistema organizzativo dell'infrastruttura;
2. di approvare lo schema di accordo tra pubbliche amministrazioni, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A), che sarà sottoscritto tra la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e ASSET, al fine di coordinare e disciplinare le specifiche competenze funzionali all'espletamento delle attività sopra indicate, qualificate di interesse comune ad entrambi gli Enti;

3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ad ASSET, alla Sezione Infrastrutture per la mobilità, alla Sezione Demanio e Patrimonio e al Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture a mezzo posta elettronica certificata ai rispettivi indirizzi pec istituzionali;
4. di disporre la prenotazione di impegno di spesa, sul Bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024-2026, come indicato nella sezione Adempimenti contabili del presente atto, dell'importo complessivo di € 2.500.000,00 per gli esercizi finanziari 2024 (€ 1.000.000,00), 2025 (€ 1.000.000,00) e 2026 (€ 500.000,00)", corrispondente alle somme stanziare sul capitolo di spesa U1001030 "Attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell'infrastruttura ferroviaria-TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI";
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di demandare alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità gli adempimenti conseguenti e necessari al perfezionamento dell'affidamento dell'incarico ad ASSET, ivi inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Dirigente del Servizio "Contratti di Servizio e TPL"

Giuseppe Merra



Giuseppe Merra
10.12.2024
21:52:28
GMT+02:00

Il Dirigente di Sezione "Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità":

Carmela IADARESTA



Carmela Iadaresta
10.12.2024 19:31:55
GMT+02:00

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di formulare osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Mobilità":

Vito Antonio ANTONACCI



VITO ANTONIO
ANTONACCI
10.12.2024 21:05:27
GMT+01:00

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Debora CILIENTO, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore ai "Trasporti e Mobilità Sostenibile":

Debora CILIENTO



Debora Ciliento
10.12.2024
22:38:27
GMT+02:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 11/12/2024 13:24
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA



**REGIONE
PUGLIA**



Carmela
ladaresta
10.12.2024
12:05:49
GMT+02:00



SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE

Ai sensi dell'art 15 della L.241/1990 e ss.mm.ii.

**finalizzato alle attività necessarie di verifica della sostenibilità del modello di cui alla DGR
2254/2021 per la gestione delle infrastrutture ferroviarie**

Tra

Regione Puglia, con sede in Bari (BA) al Lungomare Nazario Sauro n. 33, C.A.P. 70100, C.F. 80017210727, qui legalmente rappresentata dall'ing. Carmela ladaresta, in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede della Regione Puglia sita in Bari (BA) alla via G. Gentile n. 52, C.A.P. 70126, (nel prosieguo "Regione");

E

ASSET - Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, con sede in Bari (BA) alla via G. Gentile n. 52, C.A.P. 70126, C.F. 93485840727, qui legalmente rappresentata dall'Ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Ente, (nel prosieguo "ASSET");

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti"

VISTO:

- il Testo Unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse approvato con Regio Decreto n. 1447 del 9 maggio 1912 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 8 che prevede la delega delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale non in concessione a FS SpA;
- il DPR n. 616/1977 concernente il trasferimento e la delega delle funzioni dallo Stato alle Regioni ed in particolare, l'art. 86, relativo alle funzioni delegate in materia di linee ferroviarie;
- il DPR 753/1980 in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie, e relativi regolamenti attuativi, ove applicabile/i;
- il Decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime", convertito in legge n. 160 del 1989, con particolare riguardo all'art. 3, in tema di immobili, opere e impianti acquisiti dall'azienda ferroviaria a proprie spese;
- l'art. 105, co. 2, lett. h) del D.Lgs. n. 112/1998 con il quale sono trasferite alle Regioni le funzioni relative al "rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale", nonché il co. 4;
- l'art. 21 della Legge n. 472 del 7 dicembre 1999 recante "Interventi nel settore dei trasporti";
- il D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico";
- il D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie";
- il D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 57 "Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione)";
- l'art. 10 rubricato "Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile" della legge 8 giugno 1978, n. 297;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm. e ii.;



**REGIONE
PUGLIA**



- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- il DM MIT 16 aprile 2018 *“Individuazione delle linee ferroviarie regionali di rilevanza per la rete nazionale”*;
- la Legge regionale 23 giugno 2008 n. 16 *“Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti”*;
- la Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 *“Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”* e ss. mm. e ii. che, all’art. 21, c. 4 stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della rete ferroviaria provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per l’accesso alla rete stessa, nel rispetto dei principi ispiratori delle direttive dell’U.E., in particolare per quanto attiene la separazione dai servizi,
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- la D.G.R. 29 dicembre 2021, n. 2254 *“Modello di gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza della Regione Puglia. Approvazione linee di indirizzo e affidamento provvisorio, in proroga dei contratti di servizio in essere”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia- n. 16 del 8 febbraio 2022.

PREMESSO CHE:

- l’art. 15 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* stabilisce che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l’azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;
- l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dispone che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti, svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- la Regione Puglia, nell’ambito delle proprie competenze e specificità, attua le politiche-azioni in tema di mobilità e trasporti, promuovendo il trasporto pubblico locale, la mobilità sostenibile, la programmazione e la messa in sicurezza delle infrastrutture di trasporto, al fine di garantire lo spostamento sul proprio territorio regionale e la valorizzazione del territorio;
- l’Agenzia Regionale ASSET, istituita con Legge Regionale n. 41 del 02/11/2017 recante *“Riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia e istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio”* e s.m.i., è un ente strumentale tecnico – operativo che opera a supporto della Regione Puglia e di altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;



**REGIONE
PUGLIA**



- all'art. 2 comma 3, della Legge Regionale n. 41/2017, sono individuati in capo all'ASSET i compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al comma 2, tra i quali:
 - ✓ alla lettera a), il supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
 - ✓ alla lettera e), la rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;
- l'art.2, comma 5, della innanzi richiamata Legge Regionale, dispone che l' ASSET può instaurare, sulla base di apposite Convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.

CONSIDERATO CHE:

- le Parti in premessa sono amministrazioni pubbliche, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente Accordo;

RILEVATO CHE:

- al fine di garantire un monitoraggio costante del trasporto pubblico locale ed un periodico aggiornamento dei relativi dati, oltre che lo sviluppo infrastrutturale e dei servizi relativi all'interno del territorio pugliese, nell'ottica dell'efficientamento del sistema, la Regione promuove, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 35/2020, la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le Agenzie Strategiche e gli altri Enti coinvolti;
- per perseguire le finalità sopra esposte, occorre garantire un adeguato supporto tecnico e amministrativo alla gestione dell'attività di raccolta, analisi, verifica ed elaborazione dei dati, da rendere comparabili, nonché pianificare le azioni e gli interventi a favore della perimetrazione integrata delle infrastrutture ferroviarie, al fine di condurre ad un efficiente modello di gestione unitaria;
- un approccio unitario alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria può rappresentare una condizione determinante per l'efficace raggiungimento degli obiettivi specifici indicati dalla L.R. n. 16/2008 in materia di trasporto;
- inoltre, per quanto attiene le ferrovie interconnesse, l'unitaria gestione della rete ferroviaria pugliese costituisce elemento essenziale per contribuire al raggiungimento dell'interoperabilità tra i sistemi ferroviari degli Stati membri dell'Unione europea oltre che per facilitare, migliorare e sviluppare un approccio coordinato agli investimenti relativi, così come indicato all'art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 57/2019;
- con riferimento al completo sistema infrastrutturale di competenza della Regione Puglia, un modello unitario di gestione delle reti e degli impianti fissi del trasporto ferroviario locale persegue il preminente interesse di razionalizzazione della spesa pubblica in termini di efficientamento dell'allocazione delle risorse ed evita la replicazione di dotazioni strumentali e di impianti oggi riveniente dalla frammentata gestione delle reti;

RAVVISATA:

- la necessità, per le motivazioni innanzi indicate, di disciplinare i rapporti tra Dipartimento Mobilità – Sez. Sezione TPL e Intermodalità - e l'ASSET, al fine di coordinare e disciplinare le specifiche competenze funzionali all'espletamento delle attività sopra indicate, qualificate di interesse comune ad entrambi gli Enti.

VERIFICATO CHE:

- sussistono i presupposti di legge richiesti al fine della legittimità del ricorso allo strumento dell'Accordo ex art. 15 della L. 241/90, individuati principalmente nel conseguimento dell'interesse pubblico, effettivamente comune ad entrambe le parti e nelle finalità istituzionali delle stesse, trattandosi di soggetti che non offrono beni e servizi sul mercato, nonché attività interessate dalla collaborazione de quo.



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2. Oggetto dell'accordo

Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, concordano di collaborare per l'espletamento delle attività volte alla perimetrazione integrata delle infrastrutture ferroviarie, ai fini del subentro della Regione Puglia nella loro gestione.

In particolare l'attività di ricognizione dovrà essere articolata in due fasi:

- **FASE 1 Perimetrazione e Verifica:**
 - Ricognizione del Modello organizzativo, autorizzativo e di gestione adottato dai singoli operatori/gestori dell'infrastruttura ferroviaria regionale;
 - Identificazione e verifica degli asset costituenti l'infrastruttura;
 - Due Diligence Economico/Finanziaria/Patrimoniale/Contabile;
 - Due Diligence Legale e Giuslavoristica;
- **FASE 2 Analisi integrata e Pianificazione unitaria:**
 - Analisi integrata e comparativa di coerenza, attendibilità e sostenibilità sia strategico-operativa che economico-finanziaria della soluzione unitaria;
 - Valutazione delle alternative dei modelli di gestione con relative analisi di efficacia ed efficienza sul contesto regionale;
 - Pianificazione di un modello unitario e armonico del sistema organizzativo dell'infrastruttura;

Articolo 3. Compiti e Responsabilità

Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

Con il presente Accordo la Regione Puglia, ha il compito e la responsabilità di fornire tutta la documentazione in suo possesso e le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di collaborazione, nonché ulteriori informazioni acquisibili dai soggetti gestori. Inoltre, la Regione Puglia e le Sezioni regionali coinvolte, collaboreranno nei gruppi di lavoro, attraverso competenze ed esperienze specialistiche del proprio personale di riferimento.

L'ASSET ha il compito e la responsabilità di fornire alla Regione Puglia la propria attività di assistenza tecnico-amministrativa, all'uopo includendo attività di assistenza diretta per l'acquisizione delle informazioni, provvedendo, se necessario, a dotarsi di consulenti esperti o di eventuali servizi esterni con le modalità previste dalla normativa vigente. Potrà, altresì, facoltativamente richiedere direttamente ai soggetti gestori, la documentazione necessaria per il conseguimento delle finalità oggetto dell'Accordo.

Articolo 4. Impegni delle Parti

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:



**REGIONE
PUGLIA**



- a) la Regione Puglia per il tramite delle Sezioni regionali coinvolte:
- definisce le priorità strategiche dell'iniziativa;
 - favorisce la concertazione ed il dialogo istituzionale con i soggetti coinvolti nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria;
 - mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, risorse e capacità professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi;
- b) ASSET:
- predisporre un piano operativo ed economico con le attività a farsi al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo;
 - assicura la gestione complessiva dell'intervento;
 - mette a disposizione il proprio expertise, sia con personale interno che eventualmente avvalendosi di collaboratori e consulenti, da ricercare attraverso procedure ad evidenza pubblica, qualora sia necessario fornire supporto tecnico, legale, economico e finanziario;
 - predisporre la rendicontazione dei costi, nonché report semestrali di aggiornamento e relazioni finali sulle singole fasi richiamate all'art.2 del presente Accordo.

Le Parti, altresì, si impegnano congiuntamente:

- a) a provvedere a tutti gli atti di programmazione, pianificazione e coordinamento e ad adottare, ciascuno per quanto di propria competenza, tutti gli strumenti amministrativi-operativi che facilitino il conseguimento degli stessi obiettivi;
- b) ad attuare, per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, una piena e costante collaborazione e uno stretto coordinamento;
- c) a garantire il pieno e immediato scambio di informazioni, al fine di assicurare la più ampia e completa circolazione e condivisione di dati informativi, in modo da poter disporre, nell'interesse delle Parti, di un quadro conoscitivo di riferimento completo ed esaustivo;
- d) ad assicurare ogni utile sinergia tra le strutture amministrative, per conseguire adeguati livelli di efficienza ed efficacia delle reciproche azioni amministrative, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

Articolo 5. Decorrenza, termini per gli adempimenti e durata dell'Accordo

Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed avrà efficacia sino al 31/12/2026.

Le attività oggetto del presente Accordo dovranno essere completate entro il 31/05/2026.

I termini previsti dai precedenti paragrafi, potranno essere prorogati, di comune accordo tra le Parti.

Articolo 6. Risorse finanziarie

Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ASSET per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione trasferirà ad ASSET così come previsto dalla DGR n. _____ risorse finanziarie pari ad euro € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.

Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:

- una prima quota, a titolo di anticipazione, pari a € 1.000.000,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
- una seconda quota, pari a € 600.000,000 ad avvenuta rendicontazione del 50% dell'anticipazione;
- una terza quota, pari a € 600.000,000 ad avvenuta rendicontazione del 50% delle risorse già trasferite;
- il saldo pari € 300.000,00 a conclusione delle attività previste dall'Accordo, previa rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività di cui alle Fasi 1 e 2 richiamate all'art. 2 della presente Convenzione.



Le attività saranno svolte da ASSET nell'ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall'attuazione della L.R. n. 41/2017, e quindi senza ulteriori oneri per la Regione Puglia, se non quelli limitati alle somme effettivamente impegnate per compensi professionali, per servizi di ingegneria, per servizi di consulenza economico, legale e finanziaria ed altre spese propedeutiche all'attuazione del presente Accordo. Per la finalizzazione degli obiettivi previsti dall'art. 2, i servizi e le prestazioni professionali saranno affidate a cura e sotto la esclusiva responsabilità di ASSET e saranno fatturate direttamente all'Agenzia. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese, riguardanti le prestazioni in oggetto, devono consentire la tracciabilità delle operazioni.

Trattandosi di trasferimento di risorse tra pubbliche Amministrazioni, ovvero di ristori rispetto ad attività di supporto tecnico-amministrativo e collaborativo dell'ASSET su programmi e progetti della Regione Puglia, non è richiesta l'emissione del DURC così come non è richiesta fatturazione in quanto ASSET non è un operatore economico bensì un ente pubblico non economico, strumentale alle esigenze ed agli obiettivi regionali.

Articolo 7. Eventuali ulteriori risorse finanziarie

Eventuali ulteriori risorse imputabili alle medesime finalità del presente Accordo, derivanti dalla Programmazione 2021-2027 dell'Accordo di Coesione della Regione Puglia, ivi incluse eventuali attività per l'individuazione del modello ottimale di gestione, potranno essere impiegate, previa assunzione di nuovi atti e di conseguente Addendum, da sottoscrivere tra le Parti, che ne disciplini le modalità di utilizzo e conseguente erogazione.

Articolo 8. Referenti

Per garantire la corretta esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, le Parti provvedono a nominare i rispettivi referenti, dandone comunicazione all'altra parte.

Articolo 9. Gruppo di lavoro

Per una gestione efficiente del flusso documentale e informativo, è istituito un gruppo di lavoro, privo di compiti gestionali.

Il gruppo sarà composto da rappresentanti qualificati e con competenze multidisciplinari secondo il seguente schema:

- uno o più rappresentanti della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità,
- uno o più rappresentanti della Sezione Infrastruttura per la Mobilità;
- uno o più rappresentanti della Sezione Demanio e Patrimonio;
- uno o più rappresentanti dell'Agenzia ASSET;

Articolo 10. Comitato tecnico di indirizzo e coordinamento

Per l'attuazione del presente Accordo, presso il Dipartimento Mobilità della Regione Puglia – Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, viene costituito, senza alcun compito di gestione, il Comitato tecnico di indirizzo e coordinamento composto da:

- per la Regione Puglia: dal Direttore di Dipartimento Mobilità, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, dal Dirigente della Sezione Infrastruttura per la Mobilità, dal Direttore di Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio; è fatta salva la facoltà di delega per ciascun componente.



- per ASSET: dal Direttore Generale.

Tale Comitato una volta costituito, provvederà a:

1. svolgere funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e l'efficienza degli interventi previsti;
2. monitorare l'espletamento delle azioni previste dal presente Accordo.

Articolo 11. Modalità di svolgimento dell'Accordo

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a fornire quanto necessario per l'assolvimento dei compiti assunti, incluso lo scambio di informazioni e di dati utili a garantire la piena attuazione al presente Accordo, volto al comune conseguimento di finalità di pubblico interesse.

I risultati delle attività svolte in comune, costituiscono patrimonio della Regione Puglia e potranno essere liberamente utilizzati dall'Agenzia Asset, nell'ambito dei propri fini istituzionali, previo assenso della Regione Puglia.

I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati, nonché quelli provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti.

Articolo 12. Modifiche, integrazioni ed accordi ulteriori

Il presente Accordo costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

Articolo 13. Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare il D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza ed unicamente per le finalità connesse all'attuazione del presente Accordo.

Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure, qualora fossero ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Titolare e del Responsabile del trattamento.

Articolo 14. Controversie

La risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall'applicazione del presente Accordo, sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria tra i referenti individuati, ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo.

Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente, le eventuali controversie saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, secondo le procedure applicabili ai sensi di leggi, disposizioni e regolamenti vigenti.

Articolo 15. Recesso

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l'inadempimento dell'altra parte, che pregiudicano la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte, con un preavviso di almeno sessanta giorni a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata, alla casella istituzionale della parte destinataria.



Articolo 16. Domicilio

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti eleggono domicilio, rispettivamente:

- la Regione, presso la sede sita in Bari, via Gentile, 52, CAP 70126;
- l'ASSET, presso la sede sita in Bari, via Gentile, 52, CAP 70126.

Articolo 17. Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72.

Articolo 18. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo le parti, con riferimento a tutte le procedure connesse all'espletamento delle attività di propria competenza, fanno riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/90, al codice civile ed in genere a tutta la normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Puglia – La Dirigente della Sezione TPL e Intemodalità
(ing. Carmela Iadaresta)

ASSET - Il Direttore Generale
(Ing. Raffaele Sannicandro)



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

| UFFICIO | TIPO | ANNO | NUMERO | DATA |
|---------|------|------|--------|------------|
| TRA | DEL | 2024 | 35 | 11.12.2024 |

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90 TRA REGIONE PUGLIA E ASSET PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E INTERMODALITÀ, VOLTE ALLA PERIMETRAZIONE INTEGRATA DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITÀ DEL MODELLO DI GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DI COMPETENZA REGIONALE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 11/12/2024 13:25
Seriale Certificato: Z300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

